

importanza, ed è per questa ragione che il Ministero aveva creduto di limitarsi a due categorie, cioè a dire a stabilire una categoria pei tribunali di prima, seconda e terza classe, ed un'altra categoria per quelli di quarta.

Avvertite ancora, o signori, che meno la città di Voghera che ho eccettuato, del resto avanti ai tribunali di terza classe il numero dei procuratori non eccede quello di otto, anzi in buon numero è inferiore a otto. Ora, secondo il disposto della legge del 1853, è stabilito che quando il numero degli esercenti, anche nelle professioni liberali, non ecceda quello di otto, allora non è più obbligatorio che di collocare un solo esercente nei due primi gradi, e gli altri sono tutti collocati di diritto nell'ultimo grado.

Che cosa avverrà adunque dall'applicazione di questa tariffa? Ne avverrà che il massimo numero, almeno i sei ottavi dei procuratori, avanti i tribunali di quarta classe, pagheranno 50 lire, uno ne pagherà 100 e l'altro 150. Ma si può dire esagerata questa tassa ripartita in questo modo? Si può contestare che un procuratore, avanti questi tribunali di quarta classe, guadagni 1500 o 2000 lire almeno?

Credo che nessuno potrà contestare che, per limitato che sia il profitto dei procuratori davanti ai tribunali di quarta classe, di cui si discorre, non venga a raggiungere la cifra che ho citata. Per conseguenza ritengo che la tassa stabilita dalla Commissione, lungi dall'essere esagerata, sia molto limitata.

Ove si volesse diminuire maggiormente, allora ne verrebbe che, invece di stabilire una tassa proporzionata ai profitti, e che potesse in certo qual modo compensare una parte dei sacrifici che il Governo fa per instaurare la libertà d'esercizio in ordine alla professione dei causidici, se ne avrebbe a soffrire; giacchè, secondo la tariffa attuale, è ben vero che il diritto fisso determinato per le città le quali hanno una popolazione di 10 a 20,000 abitanti, che sono, in massima parte, quelle dove sonovi tribunali di quarta classe, non è che di 60 lire. Ma vi è poi il diritto proporzionale il quale, calcolato anche ad una somma discreta, sarà almeno di 40 lire, cosicchè il diritto totale che si paga ascende oltre a 100 lire, in media, cioè senza distinzione tra procuratore e procuratore, mentre la media, secondo quanto si stabilirebbe da noi, non sarebbe al di sopra di 60 lire; giacchè, lo ripeto, che meno di sei ottavi non verranno a pagare le 50 lire, e due ottavi tutto al più pagheranno uno 150, l'altro 100 lire. Dunque ben si vede che, se si volesse ancora diminuire questa cifra, si verrebbe ancora a sottrarre la tenuissima imposta che ora si paga, e quindi il Governo, invece di ritrarre un piccolo compenso dei sacrifici che ha fatto, ne verrebbe ad avere danno.

Mi pare di avere detto abbastanza per giustificare la tassa proposta dalla Commissione pei procuratori esercenti nei tribunali di quarta classe, ed accettata anche dal Ministero, quantunque sia una sensibile diminuzione della sua proposta. Solamente io amerei d'intro-

durre una variante alla proposta della Commissione, la quale mi pare di potere provare che sia razionale, e sarebbe di contemplare nell'ultima categoria solamente i causidici che patrocinano avanti ai tribunali di quarta classe e trasportare quei che patrocinano innanzi ai tribunali di terza nella categoria precedente, cioè a dire, in quanto alle categorie, mantenere la proposta del Ministero. E ne dirò le ragioni.

Il Ministero proponeva una categoria ed una tassa eguale per i procuratori patrocinanti innanzi alle tre prime classi di tribunali; invece la Commissione stabilirebbe una categoria a parte solamente per le due prime classi, e la terza la unirebbe colla seconda.

Ora, il Governo ritiene che la sua proposta sia più razionale. Difatti, se noi stabiliamo, come vuole la Giunta, una categoria solamente per le due prime classi, ne avverrà che si ridurrà a pochissima cosa questa categoria, poichè quelli di prima classe non si trovano che a Torino ed a Genova e sono questi già contemplati nella categoria prima e seconda del progetto, che sono quelle che si riferiscono ai procuratori che patrocinano avanti alle Corti d'appello; sarebbe dunque inutile accennare in questa categoria della Commissione quelli di prima classe, poichè non ne verrebbero. Così dicasi pure di quelli della seconda, perchè questi sarebbero ridotti a tre; poichè non vi sono che sei tribunali di seconda classe, ma fra questi sono compresi quei di Ciampieri, di Nizza e di Cagliari, i quali si trovano già contemplati nella categoria seconda e terza; epperò diverrebbe inutile accennarli nella categoria quarta.

Dunque per questa quarta categoria non rimarrebbero più che tre tribunali. Ora non parmi sia conveniente fare una categoria per soli tre tribunali. D'altronde, se noi aggiungiamo quelli della terza classe, che sono in numero di undici, credo che non facciamo in nessun modo torto ai procuratori di questa classe, poichè i tribunali della terza classe a cui accenno, sono collocati in città cospicue, dove certo non mancano le liti, e mi pare che si possa trovarne agevolmente un numero sufficiente per graduare secondo la legge nella categoria quarta queste città. Le accennerò perchè ognuno di voi possa apprezzarne l'importanza: esse sono Annecy, Asti, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Vercelli, Chiavari, Savona, Vigevano e Oristano; queste città possono, senza molto esagerare, porsi a fronte di Cuneo, di Novara e di Alessandria, che sono poste nella seconda categoria.

Con queste modificazioni il Ministero accetterebbe la proposta della Commissione, e spero che la Camera, persuasa da queste osservazioni, vorrà approvare la tabella quale venne modificata dalla Commissione, meno l'emendamento che consisterebbe nel trasportare i tribunali di terza classe nella quarta.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Gallini.

GALLINI. Il signor ministro delle finanze ha confessato che il tribunale di Voghera appartiene alla quarta classe, mentre, posto come è sul confine, e per l'importanza e molteplicità degli affari, dovrebbe essere classi-